



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Vieste

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Cristoforo Colombo n. 89 – 0884/708791

P.e.c.: cp-vieste@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/vieste

ORDINANZA

REGOLAMENTO DELLE UNITÀ IN SOSTA NON OPERATIVA O NOTTURNA E DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA A BORDO DELLE UNITÀ IN DISARMO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIESTE

Il sottoscritto in qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Vieste:

- VISTE** le attribuzioni assegnate al Comandante del porto dagli artt. 62, 66 e 74 del Codice della navigazione – Parte Marittima – in materia di vigilanza sul movimento delle unità nel porto ed in materia di guardiania delle unità in disarmo;
- VISTA** la legge del 14 maggio 1976 n.389 e in particolare l'art.13 nonché il dispaccio prot. n.79024 in data 14 giugno 2018 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Canoni dovuti dai proprietari dei navigli da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone di demanio marittimo, per l'occupazione di specchi acquei e di aree demaniali);
- VISTA** Regola II/7 dell'Annesso alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (Ratificata con Legge 21 novembre 1985, n. 739);
- VISTO** il D.M. 27 Aprile 2017, "Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite ai servizi particolari;
- RITENUTO** opportuno emanare uno specifico provvedimento al fine di regolamentare il servizio di guardiania a bordo delle navi iscritte nei registri navi minori e galleggianti e nei registri delle navi da diporto, in disarmo nel porto di Vieste, al fine di salvaguardare la sicurezza del porto, delle unità ormeggiate nelle vicinanze di quelle in disarmo nonché delle stesse;
- RITENUTO** ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, in funzione cautelativa e a garanzia della salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ecosistema marino, di dover disciplinare l'ormeggio delle unità navali in disarmo nonché il servizio di guardiania a bordo delle stesse;
- RITENUTO** che, in particolare, la disciplina del servizio di guardiania a bordo delle unità in disarmo e/o in sosta, possa agevolare la loro pronta movimentazione, a richiesta dell'Autorità Marittima, in caso di incendio, inquinamento marino e/o di ogni altro tipo di emergenza che interessi i porti del Circondario Marittimo;

TENUTO CONTO altresì, della carenza di posti d'ormeggio e della conseguente necessità di garantire costantemente l'operatività ed efficienza degli scali nel Circondario Marittimo;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 62, 63, 68, 74, 81 e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

O R D I N A

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Nei porti del Circondario marittimo di Vieste è istituito a norma dell'art. 74 del Codice della Navigazione il servizio di guardiania a bordo delle unità in disarmo, qualora ormeggiate presso le banchine ad uso pubblico.

Le norme contenute nel presente provvedimento non si applicano alle unità da diporto utilizzate a scopo ricreativo e alle unità da diporto destinate a fini commerciali stazionanti presso posti di ormeggio assentiti nell'ambito di concessioni demaniali marittime nei porti del Circondario marittimo. I concessionari, i responsabili da loro individuati e i proprietari/armatori delle predette unità sono tenuti comunque ad effettuare periodicamente ispezioni mirate a verificare le condizioni delle medesime unità e lo stato degli ormeggi, soprattutto in previsione di eventuali condizioni meteo-marine avverse.

Le presenti norme non si applicano, altresì alle unità eventualmente poste in disarmo in connessione a provvedimenti di fermo delle attività di pesca discendenti dalla normativa vigente.

Articolo 2

(Disarmo)

Gli Armatori o i Comandanti legittimati con apposita delega di unità iscritte nei registri navi minori e galleggianti del Circondario marittimo di Vieste, che intendono disarmare dette unità nell'ambito dei rispettivi porti, devono presentare apposita istanza all'Autorità marittima di iscrizione, come da **Allegato 1**.

L'Autorità marittima valuterà la possibilità di concedere il nulla osta al disarmo, a suo insindacabile giudizio e, in caso positivo, assegnerà un posto di ormeggio che potrà essere modificato durante il periodo di disarmo a semplice richiesta e a discrezione della citata Autorità Marittima, per motivazioni connesse con la sicurezza del porto in generale e/o con l'operatività portuale. Qualora l'unità in disarmo non sia pronta a muovere nel tempo assegnato, si procederà d'ufficio, con conseguente addebito dei relativi oneri e spese a carico dell'armatore/proprietario dell'unità in disarmo.

Il nulla osta al disarmo potrà essere revocato in qualsiasi momento dall'Autorità marittima concedente, per motivazioni connesse alla sicurezza portuale e in genere all'uso del mare, senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore e/o proprietario dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Amministrazione marittima, che si intende, in ogni caso, pienamente manlevata da ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio del provvedimento in parola. Qualsiasi spostamento di unità in disarmo all'interno dello specchio acqueo portuale è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima, fatte eccezioni per il caso di forza maggiore che deve, comunque, essere immediatamente comunicata alla predetta Autorità marittima.

Il nulla osta rilasciato dall'Autorità marittima è vincolato al rispetto delle presenti prescrizioni:

- che l'unità sia priva di idrocarburi o altre sostanze classificate pericolose nocive per l'ambiente e/o infiammabili a bordo;
- che le casse, i doppi fondi e le cisterne non contengano acqua di zavorra e/o comunque liquidi nocivi per l'ambiente e/o infiammabili;

- comunicare i nominativi, le qualifiche e i recapiti telefonici dei marittimi che assumono la guardiania dell'unità.

Il nulla osta al disarmo non esonera l'unità ad ottemperare ad ogni altra eventuale disposizione vigente in materia di polizia marittima e più in generale al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione.

Il nulla osta di cui la presente ordinanza, per motivi di sicurezza della navigazione, difesa portuale e prevenzione all'inquinamento in generale, oltre che per garantire l'utilizzabilità delle banchine pubbliche, avrà, di norma la durata massima di **1 (uno) anno**. Eventuali specifiche esigenze che richiedano un periodo di disarmo superiore ad un anno dovranno essere oggetto di una nuova istanza, corredata di adeguata motivazione, e presuppongono il mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 6, fatto salvo il pagamento dei canoni previsti dall'art. 13 della legge 14 maggio 1976 n.389 qualora il disarmo si prolunghi per almeno 2 anni.

Articolo 3 **(Guardiania)**

Il servizio di guardiania a bordo delle unità di cui l'art.1 deve essere assicurato da marittimi ritenuti idonei dal comando di bordo, il quale dovrà provvedere, nell'istanza di cui all'**Allegato 1**, a proporre la composizione quali-quantitativa (numero di marittimi necessari e relativa qualifica). L'Autorità marittima stabilirà, di volta in volta, il numero di marittimi di guardia a bordo di ciascuna unità, precisando, ove occorra, la qualifica. Qualsiasi sostituzione dei marittimi incaricati del servizio di guardiania dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Autorità marittima, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non si tratti di marittimi regolarmente imbarcati, l'armatore dovrà garantire che il personale addetto alla guardiania sia coperto dal punto di vista assicurativo contro eventuali infortuni a bordo.

L'assenza, l'irreperibilità ovvero la rinuncia del personale addetto al servizio in questione, senza adeguata e preventiva sostituzione, comporterà la revoca del nulla osta al disarmo e, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità penale e/o civile dell'armatore dell'unità disarmata.

Ai fini della sicurezza, il guardiano nominato ha la responsabilità di garantire gli adempimenti indicati dall'Autorità marittima nel provvedimento di nulla osta. In ogni caso dovrà:

- assicurare pronta reperibilità 24^h ore su 24^h e 7 giorni su 7;
- mantenere in perfetta efficienza gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio e quelli di esaurimento delle sentine, nonché le dotazioni di sicurezza;
- effettuare ronda di sicurezza, almeno 2 volte a settimana, salvo condimeteo avverse che richiedano verifiche e controlli ulteriori, allo scopo di ispezionare tutti i locali interni e di accertare eventuali situazioni anomale che possano dare luogo ad incendi, fuoriuscita di liquidi inquinanti ed infiltrazioni d'acqua che potrebbero inficiare sulla stabilità dell'unità e porre in essere ogni idonea azione finalizzata a fronteggiare tali eventuali emergenze;
- adottare qualsiasi precauzione dettata dal buon senso e dall'arte marinaresca al fine di evitare danni a cose e a persone sulla propria unità o su quelle altrui, nonché alle infrastrutture portuali;
- controllare gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità, in caso soprattutto di condimeteo avverse;
- fornire tempestivamente all'Autorità marittima competente ogni situazione relativa a trafilamenti d'acqua che si dovessero verificare e qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, con particolare riferimento ad ogni situazione potenzialmente in grado di comportare pericolo per la sicurezza dell'unità, dell'ambiente e/o per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.

L'armatore dell'unità in disarmo deve fornire al guardiano, oltre al proprio recapito telefonico, quello del personale che parimenti dovrà essere allertato nei casi di emergenza e che potrà utilmente e prontamente intervenire. In tali casi, il guardiano dovrà immediatamente porre in essere ogni idonea azione finalizzata a fronteggiare l'emergenza, dandone pronta

comunicazione sia all'armatore che al personale reperibile, informando prontamente l'Autorità marittima locale.

Il guardiano deve annotare, su apposito registro come da Allegato 2, le ispezioni ed i controlli eseguiti in ottemperanza a quanto sopra disposto. Detto registro preventivamente numerato e vidimato dalla locale Autorità marittima, deve contenere, oltre la data e l'esito delle ispezioni e dei controlli eseguiti, anche i nominativi ed i recapiti telefonici dei guardiani, dell'armatore e del personale che possa tempestivamente intervenire nei casi di emergenza. Esso dovrà essere esibito immediatamente a richiesta del personale addetto al fine di verificare la corretta compilazione secondo quanto indicato nella presente Ordinanza. Dalla tenuta di tale registro sono esonerate le unità adibite alla piccola pesca artigianale – ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 – che effettua attività di pesca a carattere stagionale, qualora il fermo sia determinato in ragione della propria particolare organizzazione del lavoro.

Articolo 4 **(Unità superiori a 200 t.s.l.)**

Per esigenze inerenti la sicurezza portuale, durante le soste non operative e/o notturne nei porti del Circondario marittimo, ovvero non impegnate in operazioni commerciali, le unità dovranno assicurare la presenza a bordo di membri di equipaggio ritenuti idonei e con le dovute qualifiche previste in merito a quanto necessario per intraprendere il mare nonché per garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza e/o per ogni esigenza manifestata dall'Autorità Marittima.

Per le unità di cui al precedente comma, ormeggiate nei porti del Circondario marittimo, i comandi di bordo devono, in qualsiasi momento, garantire la rintracciabilità personale e/o telefonica e/o radio di un membro dell'equipaggio che sia in grado, all'ordine e per ogni evenienza, di richiamare l'attenzione del comandante.

Articolo 5 **(Unità inferiori a 200 t.s.l.)**

Le unità inferiori alle 200 t.s.l., che dovessero sostare nei porti del Circondario marittimo devono assicurare la pronta reperibilità, anche telefonica, del comando di bordo e del direttore di macchine, laddove non coincidente con il comandante.

I nominativi devono essere comunicati all'Autorità marittima locale oltre alla composizione minima dell'equipaggio, sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza e/o di improvvise esigenze operative. La società armatrice dovrà, altresì, comunicare la lista equipaggio di ciascuna unità con la relativa reperibilità del personale preposto al servizio. Per qualsiasi diversa tipologia di unità eventualmente autorizzata ad ormeggiare in deroga alle disposizioni del presente provvedimento, in via eccezionale e temporanea, in relazione a circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità marittima indicherà le aliquote minime di equipaggio che dovranno essere garantite a bordo dell'unità.

Articolo 6 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1171 e 1195 del Codice della Navigazione e delle altre leggi in materia, le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite, salvo che il fatto configuri diverso e più grave reato e fatte salve eventuali responsabilità civili o penali derivanti dall'illecito comportamento:

- qualora si tratti di violazioni inerenti alla polizia portuale, ai sensi dell'articolo 1174 comma 1 del Codice della navigazione;
- qualora si tratti di violazioni attinenti alla sicurezza della navigazione, ai sensi dell'articolo 1231 del codice della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o ad altre norme pertinenti, comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui

pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=315575>.

Vieste, *(data del protocollo informatico)*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Domenico REGA

Al Comandante del Porto
di _____

Il sottoscritto, in qualità di armatore della nave denominata _____ iscritta al n. _____ delle/dei _____ di _____ perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. _____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste

CHIEDE

Che venga esaminata la possibilità di autorizzare il disarmo nel porto di _____ al posto di ormeggio n. _____ della sopraccitata unità. Si indica/no il/i seguente/i nominativo/i di marittimo/i che dovrà/dovranno garantire il servizio di guardiania, assicurando sotto la propria personale responsabilità la piena e completa osservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. _____ datata _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste:

1. sig. _____
(specificare: generalità complete. domicilio. recapito telefonico di reperibilità)
iscritto al n. _____ delle matricole/registri tenuti da
_____ titolo professionale
posseduto _____.

2. sig. _____
(specificare: generalità complete. domicilio. recapito telefonico di reperibilità)
iscritto al n. _____ delle matricole/registri tenuti da
_____ titolo professionale
posseduto _____.

Il/I sunnominato/i dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nella Ordinanza n. _____ datata _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e dichiara/no, altresì, di accettare il servizio di guardiania a bordo della nave predetta, assicurando che i relativi dati personali sopra riportati sono veri ed esatti.

IL/I DICHIARANTE/I _____

L'ARMATORE RICHIEDENTE

REGISTRO DELLE RONDE

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio

È compito del responsabile tenere il registro ordinato; le attività svolte devono essere annotate in modo comprensibile e senza spazi in bianco. Eventuali cancellature/correzioni devono essere leggibili.

CONTROLLI ESEGUITI

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

pagina 4 di 4

Il presente registro si compone di n. 4 (quattro) pagine vidimate e siglate dal sottoscritto.

Vieste, _____

(timbro tondo)

firmato: _____
(grado, cognome e nome)